



PROVINCIA DI TARANTO

Settore Ecologia e Ambiente

Arce Protette - Vigilanza Ambientale

Sede centrale: Via Anfiteatro, 4 - 74100 Taranto

Sede operativa: Via Lago di Bolsena 2 - 74100 Taranto

Cod.Fisc.: 80004930733 - tel. 099.7320105 - 133 - fax 099.7320139

Provincia di Taranto 400

Class

0062624



23/11/2005

Data ricevimento:		
24 NOV 2005		
Visto Res. apert.	Visto Res. amm.	Visto Dir/ Stabil.

Spett.le
ILVA S.p.a.
Stabilimento di Taranto
Via Appia Km. 648
74100 TARANTO

OGGETTO: Notifica Determina Dirigenziale n. 124 del 02/08/05.

Allegato alla presente si notifica copia conforme dell'atto in oggetto indicato divenuto esecutivo ai sensi di legge.

RELATA DI NOTIFICA

L'anno duemilacinque addi **ventitre** del mese di **novembre** in TARANTO, presso il Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto, il sottoscritto Ing. Antonio RUGGIERI, Dirigente del Settore, ha notificato copia conforme all'originale della Determina Dirigenziale n. 124 del 02/08/2005 alla ILVA S.p.a. con sede in Milano al V.le Certosa n. 249 e con domicilio speciale presso lo Stabilimento di Taranto alla via Appia Km. 648, in persona del legale rappresentante pro tempore, consegnandone copia a mani di: ARCHINA' Girolamo, Dirigente ILVA.

IL NOTIFICATO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Antonio RUGGIERI

COPIA



PROVINCIA DI TARANTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE: ECOLOGIA ED AMBIENTE
AREE PROTETTE-VIGILANZA AMBIENTALE

N. 124 DEL 2 AGO. 2005

OGGETTO: ILVA S.p.A. (TA) – Impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in un settore dismesso della Cava di calcare Mater Gratiae denominato “Trincerone”.
AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE, VIGILANZA AMBIENTALE

- Vista la relazione a firma del Responsabile del procedimento istruttorio, Sig.ra Donatella DI COMITTE, che qui di seguito viene integralmente riportata e trascritta:

Con provvedimento n. 460 del 29/11/2001 la Giunta Provinciale approvava il progetto presentato dalla Soc. ILVA S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 249 e stabilimento in Taranto alla Via Appia Km. 648, in persona del legale rappresentante Emilio RIVA, per la realizzazione di un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi, da ubicare in un settore dismesso della Cava di calcare Mater Gratiae denominato "Trincerone", per un volume di rifiuti inferiore a 30.000 mc. Il tutto nei limiti delle tipologie dei rifiuti di cui all'allegato I.B della relazione generale, parte integrante del medesimo provvedimento, e di quelli di cui alla successiva nota Ilva n. SAE/300 del 25/10/01 (IMBALLAGGI IN LEGNO CER 150103, IMBALLAGGI IN PIU MATERIALI CER 150106) a condizione che fossero rispettate le prescrizioni di cui al parere del Comitato Tecnico ex L.R. n. 30/86, verbale n. 92 del 5/11/01, ivi riportate.

Al punto 2) del deliberato del provvedimento di G.P. n. 460/01 veniva stabilito che l'effettivo esercizio dell'attività di che trattasi sarebbe avvenuto con successiva determina dirigenziale, previa presa d'atto del collaudo tecnico funzionale dell'impianto a realizzarsi, nonché del Piano di sicurezza redatto ai sensi del D. Lgs. 626/94, delle garanzie finanziarie e di eventuali altri atti/pareri connessi da parte del Dirigente del Servizio Ecologia ed Ambiente.

Con nota n. SAE/42 del 12/02/04, assunta al protocollo di questo Ente il successivo 19/02/04 al n. 9128 la Società in parola presentava a questa Amministrazione istanza tesa ad ottenere il rilascio della relativa autorizzazione all'esercizio del suddetto impianto. Alla medesima istanza allegava quanto segue.

1. Elenco con codici CER aggiornati dei rifiuti già autorizzati allo stoccaggio provvisorio;
2. Relazione geologica, geomorfologia ed idrogeologica del sito corredata dagli elaborati grafici;
3. Sistema di monitoraggio della falda sotterranea;
4. Modalità di smaltimento del percolato eventualmente prodotto;
5. Relazione di fine lavori corredata dall'elaborato grafico e dai Rapporti prova relativi alla caratterizzazione dell'argilla utilizzata per l'impermeabilizzazione e della misura in sito della permeabilità dell'argilla stessa;
6. Piano di sicurezza ex D. Lgs. n. 626/94.

Con successiva nota prot. 21518 del 15.04.2004 veniva comunicato alla Soc. Ilva S.p.A. che dall'istruttoria della pratica era stata evidenziata un'incompletezza della documentazione già presentata; pertanto veniva richiesto di integrare la stessa con il collaudo tecnico funzionale dell'impianto, il parere del Dip. di Prev. S.I.S.P. ASL/TA1 e il parere dell'A.R.P.A. Dip. Prov.le di Taranto.

Con note prot. n. LEG/88 del 15.06.04 e n. LEG/117 del 9/8/04, assunte rispettivamente al protocollo di questo Ente il 17/6/04 al n. 38363 e il 18/8/04 al n. 53839, la Soc. Ilva S.p.A. trasmetteva la seguente documentazione.

- a) il collaudo funzionale dell'impianto;
- b) il parere espresso con nota prot. n. 1560/04 del 07/06/04 dall'A.R.P.A. Puglia Dip. Prov.le di Taranto che qui di seguito si riporta: "... esaminata la relazione tecnica e



relativi allegati, non ravvisandosi motivi contrari né osservazioni, in linea tecnica e per quanto di competenza si esprime parere favorevole”;

- e) il parere espresso con nota prot. n. 1244/1/SIP del 5/8/04 dal Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. ASL/TA1 che qui di seguito si riporta: “...esaminata la documentazione presentata, visto il parere favorevole dell'ARPA Puglia in data 7.6.04 prot 1560/04; richiamato il proprio parere preventivo prot. 2340/1/SIP del 18.09.01, per quanto di competenza ed esclusivamente sotto il profilo igienico-sanitario, esprime parere favorevole a condizione che siano rispettate le prescrizioni temporali stabilite dall'art. 2 lett. g del D. Lgs. n. 36 del 13.01.03. Sono fatti salvi i pareri e/o certificazioni degli altri enti e/o Uffici competenti in materia ai sensi della normativa vigente”.

La pratica veniva sottoposta all'attenzione del Comitato Tecnico, ex L.R. n. 30/86, che nella seduta del 15 luglio 2005, verbale n. 110, esprimeva il seguente parere: “Il Comitato Tecnico, vista la richiesta del 19.12.04 prot. n. 9128, vista la scheda istruttoria del 23.03.04, vista la documentazione inviata con nota del 9.8.04 prot. provinciale n. 53839, esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

- che venga raccolto e smaltito il percolato che dovesse accumularsi nell'area di stoccaggio nel rispetto delle leggi vigenti;
- che venga adottato idoneo sistema di monitoraggio della falda sotterranea e venga trasmesso il sistema adottato all'Ufficio ecologia della Provincia;
- che venga tenuto apposito registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 27/97;
- che lo stoccaggio provvisorio sia finalizzato ad una delle operazioni di smaltimento di cui all'allegato B (di cui ai punti da D1 a D13), e la Ditta istante dovrà comunicare all'Ufficio la relativa destinazione finale”.

Tutto ciò premesso, si trasmette la presente relazione al Dirigente del Settore per le determinazioni di sua competenza”.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Donatella DI COMITE

F.to

Lotta la relazione che precede;

Vista la L.R. n. 30/86 e n. 17/00;

Visto il D. Lgs. n. 22/97 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 443/2001 - Legge Lunardi;

Vista la Direttiva n. 102 del 9/4/2002 del Ministero dell'Ambiente;

Visto il D. Lgs. n.36/2003;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico, ex L.R. n. 30/86, verbale n. 110 del 15/07/05,

Visto l'art. 18 del Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 61 del 3.6.99;

DETERMINA

1. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D. Lgs. n. 22/97, per un periodo di 5 (cinque) anni, a far data dal giorno della notifica del presente provvedimento, l'ILVA S.p.A., in persona del Legale rappresentante pro tempore

Ing. Emilio RIVA, con sede legale in Milano al V.le Certosa n. 249 e con domicilio speciale presso lo stabilimento di Taranto Via Appia Km 648, all'esercizio dell'impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in un settore dismesso della Cava di calcare Mater Gratie denominato "Trincerone" (attività D15 dell'Allegato B del D. Lgs. 22/97), per un volume di rifiuti inferiore a 30.000 mc., a condizione che siano rispettate le prescrizioni di cui alla delibera di G.P. n. 460 del 29/11/2001, quelle formulate dal Comitato Tecnico nella seduta del 15/7/05, verbale n. 110 e dal Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. ASL/TA1 in narrativa indicate e che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte;

2. di precisare che la tipologia dei rifiuti speciali non pericolosi da stoccare nell'impianto di cui al punto 1) è individuata dai seguenti codici CER, così come da schema di trasposizione di cui all'Allegato B della Direttiva 9 aprile 2002 n.102:

CODICE CER di cui al D. Lgs. 22/97	CODICE CER TRASPOSTO di cui alla Decisione 2000/532/CE come modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573CE	DENOMINAZIONE
010403	010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
070299	070299	Rifiuti non specificati altrimenti da PFFU di gomme
080104	080112	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111
080201	080201	Polveri di scarto di rivestimenti
080499	080499	Rifiuti non specificati altrimenti da PFFU di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti)
100112 101308	161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105
100206	161104	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103
100203	100208	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100207
100299	100299	Rifiuti non specificati altrimenti dell'industria del ferro e dell'acciaio
101305	101313	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101312
101306	101306	Polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 101312 e 101313)
120101	100210	Scaglie di laminazione
120104	120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi
120113	120113	Rifiuti di saldatura
120201	120117	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116
120299	120199	Rifiuti non specificati altrimenti da lavorazione e trattamento superficiale di metalli e plastica (forgiatura, saldatura, stampaggio, trafilatura, smussamento, perforazione, taglio, tronatura e limatura)



CODICE CER di cui al D. Lgs. 22/97	CODICE CER TRASPOSTO di cui alla Decisione 2000/532/CE come modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE	DENOMINAZIONE
150102	150102	Imballaggi in plastico
150103	150103	Imballaggi in legno
150106	150106	Imballaggi in materiali misti
150201	150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202 (maniche filtranti)
160103	160103	Pneumatici fuori uso
170103	170103	Mattonelle e ceramica
170203	170203	Plastica (polietilene)
170602	170604	Altri materiali isolanti (es. lana di roccia) diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
170701	170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
190802	190802	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia
200103	191204	Plastica (polietilene) e gomma

3. di stabilire che per l'attribuzione del corretto Codice CER delle voci "specchio" è necessario fare riferimento a quanto disposto dall'Allegato A, punto 6 della Direttiva n.102 del 9/4/2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con precisa indicazione delle caratteristiche di pericolo "H" e conseguente esclusione dei rifiuti pericolosi;
4. di stabilire che, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 36/2003 lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento potrà essere effettuato per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, mentre lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore ad un anno;
5. di precisare che l'ILVA S.p.A. dovrà comunicare a questo Servizio con cadenza annuale le operazioni di smaltimento di cui all'Allegato B del D. Lgs. 22/97 a cui sono destinati i rifiuti oggetto del presente provvedimento;
6. di fare salvi gli eventuali provvedimenti da parte del Ministero dell'Ambiente in ordine all'applicazione del D. Lgs. 59/2005;
7. di stabilire che l'ILVA S.p.A., dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 19 del "Regolamento Provinciale per la Disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale", approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio dell'8.6.99 n. 61;
8. di precisare che la presente autorizzazione potrà essere rinnovata previa presentazione di apposita istanza entro il termine di 180gg. dalla data di scadenza così come previsto dell'art. 28 del D. Lgs. n. 22/97;
9. di stabilire che l'ILVA S.p.A. dovrà comunque garantire il pieno rispetto delle norme vigenti in materia ambientale in tema di acque, aria e suolo (ivi comprese le autorizzazioni L.R. n. 31/95 e ex D. Lgs. n. 152/99, DPR 203/88 e s.m.i.), igienico sanitaria, sicurezza del lavoro, prevenzione incendi e tutto quanto necessario per rendere agibile l'impianto;

10. di demandare all'A.R.P.A. Puglia – Dip. Prov.le di Taranto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. n. 6/99, l'attività di controllo per tutta la materia ambientale, con cadenza bimestrale, ponendo a carico della Società in parola i relativi oneri;
11. di stabilire che l'attività di controllo e vigilanza sarà effettuata oltre che dall'A.R.P.A. anche da parte del Settore Ecologia ed Ambiente di questo Ente, dal Dip. di Prev. Servizio Igiene e Sanità Pubblica e dal Dip. di Prev. SPESAL. - ASL TA/1 e da tutti gli Organi istituzionalmente preposti alla vigilanza e al controllo;
12. di stabilire che la Società ILVA S.p.A., con sede legale in Milano al V.le Certosa n. 249, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore dovrà presentare, entro un mese dalla notifica della presente, pena la decadenza dell'autorizzazione, garanzie finanziarie valutate secondo quanto in premessa indicato che, pertanto, in fase provvisoria viene stabilito in € 750.000,00€ (settecentocinquantamila) beneficiaria la Provincia di Taranto per eventuali danni ambientali. Inoltre, le garanzie finanziarie innanzi indicate dovranno riportare i poteri e la autentica della firma del funzionario procuratore del soggetto contraente;
13. di precisare che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni ambientali a carico del Amministratore Unico, e come tale Legale Rappresentante p.t. della Ditta in parola; nonché del responsabile tecnico dell'impianto che dovrà avere i requisiti tecnici e soggettivi riferiti all'attività di che trattasi;
14. di precisare, altresì, che la Società istante è tenuta a comunicare tempestivamente a questa Provincia ogni variazione relativa sia ai requisiti oggettivi e soggettivi attualmente posseduti, sia alla titolarità dell'impianto di che trattasi;
15. di disporre che la presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento in caso di qualsivoglia violazione della normativa vigente in materia ambientale, nonché delle disposizioni di cui alla presente determina;
16. di trasmettere copia del presente provvedimento:
 - Ministero Ambiente e Tutela del Territorio (Roma);
 - alla REGIONE PUGLIA- Assessorato Ambiente - Ufficio smaltimento Rifiuti;
 - alla PREFETTURA di Taranto;
 - al Sig. Sindaco COMUNE DI TARANTO;
 - Autorità Portuale (TA)
 - al Direttore Generale ASL TA/1;
 - all'A.R.P.A. Puglia (BA);
 - all'A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto;
 - al Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. ASL TA/1;
 - al Dipartimento di Prevenzione S.P.E.S.A.L ASL TA/1;
 - al Comando di Polizia Municipale di Taranto;
 - al Comando Carabinieri Tutela Ambientale di Lecce;
 - alla Guardia di Finanza - Sez. Operativa Navale Nucleo Polizia Ambientale (TA);
 - Corpo Forestale dello Stato di Taranto;
 - Sez. Reg.le Puglia Albo delle Imprese di Gestione Rifiuti (BA);
17. di notificare la presente determinazione all'ILVA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Emilio RIVA a con sede legale in Milano al V.le Certosa n. 249 e con domicilio speciale presso lo stabilimento di Taranto Via Appia Km 648,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to (Ing. Urb. Antonio RUGGIERI)

Il presente atto non richiede il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, Art. 151 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in quanto non comporta impegno di spesa.

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Segreteria Generale, su analogha relazione dell'incaricato attesta che, copia conforme all'originale del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal 26 011 2005 n° 2136 e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

L'Incaricato

Isabella Leone



F.to Il Dirigente del Servizio
Segreteria Generale
(Angelo RUSCIANO)